



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OTTAVA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N.

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Diego Bottacin,

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il
Trasmesso alle Commissioni consiliari

Relazione:

Il presente Progetto di Legge ha lo scopo di riorganizzare il servizio farmaceutico mettendo al centro il cittadino-utente e le sue necessità.

L'attuale normativa (Legge regionale 10 novembre 1994, n. 64) concernente l'orario dei servizi e dei turni delle farmacie è da ritenersi oramai per molti versi vecchia e inadeguata, soprattutto perché non più rispondente alle sempre più pressanti esigenze di una società veneta che in questi anni si è profondamente trasformata assieme alla sua economia e al mercato del lavoro, dove sono ampiamente diffuse se non prevalenti tipologie di contratti lavorativi con orari sempre più flessibili e diversificati.

La Legge regionale 10 novembre 1994, n. 64 prevede che l'orario di apertura delle farmacie venete non possa superare le 40 ore settimanali e che l'apertura di questi esercizi debba tassativamente concentrarsi nei sei giorni feriali, cinque dei quali con un intervallo pomeridiano, mentre il sesto con solo mezza giornata lavorativa.

È a tutti evidente che una simile regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura dei servizi farmaceutici non viene in alcun modo incontro alle mutate esigenze dei moltissimi cittadini che non hanno il tempo materiale per potersi recare presso questi esercizi durante i loro rigidi e limitati orari di apertura.

Si pensi, ad esempio, all'obbligo della chiusura nella mezza giornata del sabato o all'imposizione della chiusura durante la pausa pomeridiana, o, ancora, all'obbligo per i farmacisti di effettuare non meno di 15 giorni di ferie l'anno: tutti elementi, questi, indipendenti anche dalla volontà dei singoli esercenti, ma imposti dalla Legge regionale n. 64/1994.

Si ritiene che il miglior modo di assicurare la più ampia accessibilità all'utente sia quello di concedere ai titolari delle farmacie massima libertà nell'organizzazione e ampliamento degli orari di apertura dei propri esercizi, fermo restando che la continuità del servizio farmaceutico deve essere comunque garantita attraverso le necessarie turnazioni.

Nel dettaglio, la presente proposta di legge modifica la vigente Legge regionale n. 64 del 1994 come di seguito indicato.

L'articolo 1 della Legge n. 64/1994 rimane invariato nella formulazione, ma il fine di garantire il miglior servizio alla popolazione si concretizza nei successivi articoli della nostra proposta in maniera diversa rispetto a quanto avviene sino ad oggi.

L'articolo 2 della Legge n. 64/1994 viene invece sostanzialmente modificato: mentre attualmente vige l'obbligo per gli esercenti di non superare il tetto massimo delle quaranta ore diurne la settimana, suddivise nei soli giorni feriali di cui cinque con un intervallo pomeridiano ed il sesto (il sabato) con sola mezza giornata lavorativa, con il presente Progetto di Legge si propone che le quaranta ore settimanali siano un tetto minimo per gli orari di apertura. Tale tetto minimo andrà comunque distribuito su non meno di sei giorni la settimana, senza più distinzione tra giorni feriali e festivi. Viene quindi eliminato l'obbligo di chiusura per la pausa pomeridiana e si consente agli esercenti l'apertura anche per le intere giornate del sabato e della domenica.

Le farmacie sono tenute a comunicare annualmente gli orari di apertura e di chiusura all'ULSS competente per territorio. L'ULSS quindi, non ha più in carico la determinazione degli orari, salvo garantire la continuità del servizio farmaceutico durante la notte e durante l'eventuale intervallo

pomeridiano, le festività, l'eventuale mezza giornata pomeridiana di riposo, le ferie annuali. Compito specifico dell'ULSS è inoltre gestire una corretta, coordinata e puntuale comunicazione all'utenza.

Nell'ottica di una maggiore razionalizzazione del sistema, con il presente Progetto di Legge si è prevista, inoltre, una diversificazione durante l'anno degli orari di apertura e di chiusura di questi esercizi, individuando due periodi: 1 aprile-30 settembre e 1 ottobre-31 marzo.

Il servizio presso i dispensari farmaceutici attualmente viene assicurato dai titolari delle farmacie o (in caso di loro rinuncia) dal comune, con un minimo di due ore ed un massimo di sei ore: il presente Progetto di Legge elimina il tetto massimo delle sei ore, lasciando dunque alla discrezione del titolare della farmacia e/o dell'amministrazione comunale competente l'individuazione dell'orario che meglio risponda alle esigenze della realtà locale in cui ha sede il dispensario farmaceutico.

L'articolo 3 della Legge n. 64/1994 prevede l'obbligo, per gli esercenti, di effettuare un periodo di ferie annuale complessivo non inferiore ai quindici giorni. Il presente Progetto di Legge ha invece inteso eliminare tale obbligo, permettendo ai gestori delle farmacie di effettuare, periodi annuali di ferie di durata inferiore, comunque fruite per settimane intere.

L'articolo 4 della Legge n. 64 del 1994 disciplina la "Chiusura per motivi particolari" e si ritiene che possa rimanere invariato.

L'art. 5 della Legge 64/1994 stabilisce i turni di servizio.

Con le novità apportate dal presente Progetto di Legge, la continuità di servizio farmaceutico viene garantita anche attraverso le farmacie di ULSS limitrofe. Viene inoltre prefigurata la possibilità di migliorare significativamente la modalità del servizio a turno in orario notturno. Qualora infatti non vi fossero oggettive ragioni di sicurezza tali da imporre l'espletamento del servizio a battenti chiusi attraverso idoneo varco o apposito sportello, il titolare della farmacia di turno, secondo la nuova formulazione, può a propria discrezione decidere di espletare il servizio anche a battenti aperti.

L'articolo 6 della Legge 64/1994 disciplina le modalità del servizio notturno.

Nell'ottica del rafforzamento e del miglioramento dell'offerta all'utenza anche in orario notturno, la presente proposta di Legge introduce un'ulteriore novità: viene infatti consentito alle farmacie che non sono di turno di tenere aperto anche in orario notturno, senza prescrivere modalità vincolanti di espletamento del servizio, che a discrezione del gestore può dunque essere svolto a battenti aperti oppure a battenti chiusi e a chiamata. Unica condizione, finalizzata alla corretta organizzazione del servizio di turnazione notturna, è che le farmacie non di turno che svolgono servizio notturno oltre le ore 24.00 garantiscano il servizio fino all'orario di riapertura mattutina.

Questo potenziamento del servizio notturno va sicuramente incontro alle esigenze di tutti quegli utenti i cui contratti lavorativi prevedono turnazioni, e costituisce parimenti una risposta alle necessità, oggi inascoltate, delle località turistiche, in particolare quelle della riviera Adriatica.

L'articolo 7 disciplina la chiamata e resta immutato rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 8 disciplina le modalità di affissione e di esposizione del cartello indicatore degli orari delle turnazioni delle farmacie: si è ritenuto quanto mai opportuno inserire nella proposta l'obbligo per i gestori delle farmacie di esporre un cartello non solo ben visibile e leggibile ma anche adeguatamente e costantemente illuminato.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'ORARIO DI SERVIZIO, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE

Art. 1 - Finalità.

1. La presente legge disciplina la determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonché della chiusura per riposo o per festività o per ferie delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione, al fine di garantire il miglior servizio alla popolazione.

Art. 2 - Orario delle farmacie.

1. Le farmacie della Regione sono tenute ad un orario di apertura non inferiore a quaranta ore diurne alla settimana su non meno di sei giorni la settimana.

2. Le farmacie possono rimanere chiuse durante le festività infrasettimanali riconosciute a norma di legge, anche in deroga agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo,

3. L'orario di apertura e di chiusura delle farmacie e le relative variazioni devono essere comunicati alla competente Unità locale socio-sanitaria entro il 30 settembre di ogni anno, per un'adeguata informazione all'utenza; tale orario può essere diversificato tra i periodi 1 aprile-30 settembre e 1 ottobre-31 marzo. Le modifiche entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo e non possono subire ulteriori variazioni nel corso dei successivi 12 mesi.

4. Il servizio presso i dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali, aperti ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 362 e della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28, viene assicurato dai titolari di farmacia assegnatari o, nel caso di loro rinuncia, dal comune, con un minimo di 2 ore giornaliere previa autorizzazione della competente Unità locale socio-sanitaria.

Art. 3 - Ferie annuali delle farmacie.

1. Le farmacie possono osservare un periodo annuale complessivo di ferie non superiore a trenta giorni. Ciascun periodo di ferie, comunque, non può essere di durata inferiore a sette giorni consecutivi.

Art. 4 - Chiusura per motivi particolari.

1. In caso di decesso di un parente od affine entro il terzo grado, il titolare della farmacia può procedere alla chiusura della farmacia stessa per un periodo massimo di tre giorni, dandone immediata comunicazione, a mezzo telegramma, all'Unità locale socio-sanitaria e all'ordine dei farmacisti, competenti per territorio.

2. Il titolare della farmacia può, altresì, essere autorizzato dall'Unità locale socio-sanitaria competente, sentito il sindaco del comune ove è ubicata la farmacia, alla chiusura della farmacia per comprovati ed eccezionali motivi, che dovranno essere valutati dalla commissione di cui all'articolo 14, sesto comma, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e secondo le norme del Testo unico delle leggi sanitarie e del relativo regolamento. Si prescinde dalla procedura di cui al presente comma nei casi di urgenza manifesta o motivata, dando immediata comunicazione, a mezzo telegramma, all'Unità locale socio-sanitaria ed all'ordine dei farmacisti.

Art. 5 - Turni di servizio.

1. La continuità del servizio farmaceutico è assicurata:

- a) a turno durante l'eventuale intervallo pomeridiano, le festività, l'eventuale mezza giornata pomeridiana di riposo, le ferie annuali, con obbligo di agevole reperibilità e tempestivo intervento del farmacista;
- b) tra l'orario di chiusura serale e l'orario di apertura mattutina della farmacia, a turno: a battenti aperti fino alle ore 22.00, ovvero, per oggettive ragioni di sicurezza, a battenti chiusi e a chiamata dalle ore 20.00; a battenti aperti oppure a battenti chiusi e a chiamata dopo le 22.00, con l'espletamento completo del servizio attraverso idoneo varco o apposito sportello.

2. I singoli turni sono stabiliti fra tutte le farmacie comprese nel territorio dell'Unità locale socio-sanitaria e, al fine di un migliore servizio, anche tra farmacie di Unità locali socio-sanitarie limitrofe, mediante atto del competente organo dell'Unità locale socio-sanitaria.

Art. 6 - Modalità del servizio notturno.

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5 della presente legge, il servizio notturno è consentito anche a farmacie non di turno, a battenti aperti oppure a battenti chiusi e a chiamata con obbligo d'immediato intervento da parte del farmacista. A tal fine la farmacia deve essere munita di idoneo dispositivo che consenta l'immediato colloquio con l'utente che ha effettuato la chiamata. La farmacia non di turno che svolge servizio notturno oltre le ore 24.00 è tenuta a garantire il servizio a battenti aperti oppure a battenti chiusi e a chiamata fino all'orario di riapertura mattutina.

2. Il diritto di chiamata notturna di cui al decreto del Ministro della sanità del 18 agosto 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1993 inizia alle ore 22.00 e prosegue fino all'orario di riapertura mattutina. Il diritto di chiamata è a carico dell'Unità locale socio-sanitaria qualora il cittadino sia munito di ricetta del servizio sanitario nazionale e si rivolga a farmacia di turno a battenti chiusi.

Art. 7 - La chiamata.

1. Agli effetti della presente legge per chiamata si intende:

- a) la chiamata formulata dal cittadino munito di regolare ricetta, sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione dei caratteri di urgenza della prescrizione;
- b) la chiamata formulata dal cittadino per i farmaci per i quali ai sensi della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione e comunque nei casi di effettiva necessità.

Art. 8 - Cartello indicatore.

1. Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della Regione di esporre, in posizione ben visibile anche nelle ore notturne, un cartello ben leggibile, adeguatamente e costantemente illuminato indicante le farmacie di turno, in ordine di vicinanza, e l'orario di apertura e di eventuale chiusura giornaliera dell'esercizio.

2. Le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa un'insegna luminosa, preferibilmente a forma di croce, affissa perpendicolarmente alla facciata, che ne faciliti l'individuazione.

Art. 9 - Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 10 novembre 1994, n. 64.